

211. Legge 13 luglio 1966 n. 650. Ratifica ed esecuzione del protocollo 1 annesso alla convenzione universale sul diritto di autore, concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

Questa legge è stata pubblicata in GU 24 agosto 1966 n. 209, ed è entrata in vigore l'8 settembre 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare protocollo 1 annesso convenzione universale sul diritto di autore, concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 2 b) del Protocollo medesimo.